

del gettone di presenza da corrispondere ai membri rappresentanti le organizzazioni professionali e di categoria per lasciare al riguardo più libera l'Assemblea. Fa notare, soltanto, che il gettone di presenza dovrà essere adeguato all'incarico ed alla responsabilità di coloro che saranno chiamati a dare il loro parere. La Commissione ha, peraltro, stabilito che il numero dei gettoni non possa essere superiore a 20 per ogni mese, e ciò al fine di evitare che venga impiegato un tempo eccessivo nell'esame dei vari progetti di legge.

PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti, per alzata e seduta, il passaggio alla discussione dei singoli articoli.

(E' approvato)

L'art. 1 reca:

« Ai deputati che siano membri di Commissioni istituite in seno o presso l'Assemblea regionale è corrisposto un gettone di presenza di L. per ogni seduta alla quale interverranno.

Qualora nello stesso giorno la Commissione dovesse tenere più sedute, sarà dovuto un solo gettone e, qualora i componenti per partecipare alle sedute debbano recarsi fuori della ordinaria residenza, è attribuito il trattamento di missione spettante ai funzionari dello Stato di grado IV ».

Ritiene che l'indennità da corrispondere debba essere fissata in misura uguale a quella prevista per l'intervento alle sedute della Assemblea, per cui propone il seguente emendamento sostitutivo del primo comma.

« Ai deputati che siano membri di commissioni istituite in seno all'Assemblea è corrisposto un gettone di presenza di L. 3.000 per coloro che hanno la residenza fuori Palermo e di L. 1500 per coloro che risiedono a Palermo, per ogni seduta alla quale interverranno ».

STARRABBA DI GIARDINELLI propone il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Ai deputati che siano membri di commissioni istituite in seno all'Assemblea è corrisposto un gettone di presenza in misura uguale a quello che si corrisponde per l'intervento alle sedute pubbliche dell'assemblea ».

Ciò, perchè il regolamento deve valere nel tempo, per cui è opportuno non determinare una cifra che potrebbe in seguito subire delle variazioni in più o in meno.

D'ANTONI, *Assessore ai trasporti ed attività marinare*, si associa.

MONTEMAGNO, *relatore*, si associa, ma fa

notare che come è d'uso presso le commissioni amministrative, dovrebbe corrispondersi ai deputati che vengono da città distanti dal capoluogo un gettone di presenza per i giorni antecedente e susseguente a quello od a quelli di riunione delle Commissioni legislative. (Dissensi)

PRESIDENTE osserva che la proposta dello on. Montemagno potrebbe costituire oggetto di un emendamento aggiuntivo.

Pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento sostitutivo del 1° comma proposto dall'on. Starrabba di Giardinelli.

(E' approvato)

Propone, poi, di sostituire al 2° comma i seguenti:

« Qualora nello stesso giorno la Commissione dovesse tenere più sedute è dovuto un solo gettone.

Qualora la Commissione o parte di essa per esplicare il proprio mandato dovesse recarsi fuori Palermo, a ciascun componente è attribuito il trattamento di missione spettante ai funzionari dello Stato di grado IV, oltre gli eventuali gettoni di presenza ».

FRANCHINA osserva che le indennità corrispondenti ai funzionari di grado IV sono così irrisorie che non è conveniente prevederle.

COSTA chiede in base a quale criterio la Commissione per il regolamento abbia ritenuto di stabilire tale equiparazione ai fini delle indennità.

PRESIDENTE, dopo aver chiarito che la indennità di missione spettante ai funzionari dello Stato di grado IV è di L. 2500 circa, pone in votazione, per alzata e seduta, il 2° e 3° comma dell'art. 1, nel testo da lui suggerito.

(Sono approvati)

Mette, infine, ai voti, per alzata e seduta, l'intero art. 1, con le modifiche di cui agli emendamenti testé approvati.

(E' approvato)

Passa all'art. 2:

« Nessun gettone di presenza è dovuto ai deputati per il loro intervento alle sedute delle Commissioni nei giorni in cui l'Assemblea terrà pure seduta ».

SEMINARA propone, per ragioni di forma, che le parole « terrà pure seduta » vengano sostituite con le seguenti: « è aperta ».

PRESIDENTE fa rilevare che in tal modo la dizione non corrisponderebbe allo spirito dell'articolo, perchè può accadere che vi siano dei giorni in cui, pur essendo la sessione aper-

ta, non si tenga seduta. Propone, però, che alle parole «terrà pure seduta» vengano sostituite le seguenti: «tiene seduta».

MARCHESE ARDUINO osserva che il trattare di compensi materiali intacca la dignità dell'Assemblea, perchè si potrebbe dare la sensazione che si mercanteggi sulle indennità che i deputati devono ricevere. Propone, quindi, che il progetto venga accettato, evitando le discussioni sui particolari, e fa notare che i deputati del gruppo monarchico tengono, anzitutto, alla loro dignità personale e non intendono mercanteggiare. (*Applausi ironici a sinistra e dal centro*)

COSTA invita l'on. Marchese Arduino ad usare dei vocaboli più corretti.

SEMINARA, ritenendo che l'on. Marchese Arduino non abbia compreso il suo rilievo — e ciò probabilmente perchè è nuovo ai lavori dell'Assemblea —, precisa che la modifica da lui proposta era di carattere formale, e dichiara di accettare la modifica suggerita dal Presidente.

CRISTALDI osserva che l'on. Marchese Arduino tiene probabilmente in poco conto la lingua italiana e lo invita a rendersi esatto conto delle questioni che si discutono prima di ergersi a tutore della dignità dell'Assemblea.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 2 con la modifica formale da lui suggerita.

(*E' approvato*)

Passa all'art. 3:

« Ai funzionari dell'Ufficio di Presidenza che prendono parte alle riunioni di dette Commissioni, è corrisposto un gettone di presenza di L. . . . dal grado VI in su e di L. . . dal grado VII in giù ».

RAMIREZ non comprende il motivo per cui dei funzionari, che già ricevono uno stipendio dall'Assemblea, dovrebbero avere inoltre una indennità per il loro intervento alle riunioni delle Commissioni legislative, e perchè voglia limitarsi tale indennità ai funzionari dell'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE chiarisce che si tratta di un errore materiale e che l'indennità si deve intendere dovuta ai funzionari dell'Assemblea.

RAMIREZ ritira la sua obiezione e chiede che l'articolo venga in tal senso modificato.

STARRABBA DI GIARDINELLI propone la soppressione dell'intero articolo, precisando che, con tale proposta, non intende che si debba negare un compenso ai funzionari della

Assemblea per il loro intervento alle riunioni delle Commissioni legislative; ma ritiene che tale norma non possa inserirsi nello schema in esame, che riguarda esclusivamente i compensi ai componenti le Commissioni legislative permanenti e quindi non può contenere un provvedimento a favore del personale dell'Assemblea.

Fa osservare che spetta alla Presidenza stabilire il compenso da corrispondere ai funzionari predetti e fa quindi voti che da parte della Presidenza si provveda nel contempo alla determinazione della misura del compenso di cui trattasi.

MARCHESE ARDUINO dichiara che, a suo avviso, l'articolo deve essere approvato, perchè i funzionari, vivendo di stipendio, devono sapere quale sia il compenso loro dovuto, mentre per i deputati trattasi di un incarico onorifico.

Riferendosi, quindi, alle osservazioni da lui fatte al riguardo della convenienza di discutere sui compensi materiali per i deputati, fa notare all'on. Seminara che per i deputati è una questione di dignità, mentre per i funzionari è questione di vita.

FRANCHINA osserva che le ragioni addotte dall'on. Starrabba di Giardinelli, circa la soppressione dell'art. 3, potrebbero valere anche per la soppressione degli artt. 4 e 5, relativi ai compensi dovuti ai tecnici invitati a far parte delle Commissioni legislative. Ritiene, però, che l'articolo debba essere approvato, perchè al funzionario dell'Assemblea intanto si corrisponde un emolumento in quanto compie un lavoro straordinario, che è veramente apprezzabile, perchè raccoglie tutto quanto si è detto nella discussione e provvede a redigerne il verbale.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che, comunque, il funzionario dell'Assemblea, a differenza del tecnico, non è componente della Commissione.

FRANCHINA insiste nel rilevare che trattasi di una particolare attività che deve essere retribuita a parte.

MONTEMAGNO, *relatore*, si associa alla proposta dell'on. Starrabba di Giardinelli; ma sottolinea che i compensi dovuti ai funzionari dell'Assemblea dovranno essere stabiliti in un apposito regolamento, e ciò perchè al riguardo non si abbia alcun dubbio.

ROMANO GIUSEPPE aggiunge che, sopprimendo l'art. 3, non si intende disconoscere il diritto dei funzionari di ricevere uno speciale compenso per il loro intervento nelle Commissioni legislative.

PRESIDENTE assicura che tale compenso sarà fissato nel regolamento per il personale.

Pone quindi ai voti, per alzata e seduta, la soppressione dell'art. 3 proposta dall'on. Starrabba di Giardinelli.

(L'art. 3 è *soppresso*)

Passa all'art. 4, che diverrebbe art. 3:

« Ai rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali, i quali siano chiamati a partecipare ai lavori delle Commissioni dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione siciliana, è dovuto il gettone di presenza stabilito nel precedente articolo 3, quando siano funzionari dello Stato o di altri Enti pubblici. Qualora i predetti funzionari risiedano fuori del capoluogo della Regione, è loro dovuta, invece del gettone di presenza, l'indennità di missione ».

CUSUMANO GELOSO osserva che le considerazioni fatte dall'on. Starrabba di Giardinelli sull'art. 3 dovrebbero essere valide anche per il presente articolo.

PRESIDENTE chiarisce che, a differenza dei funzionari, i tecnici partecipano ai lavori delle Commissioni legislative.

CACOPARDO, dopo aver fatto notare che ai lavori delle Commissioni partecipano solo i tecnici e non i rappresentanti di categoria, che sono chiamati soltanto per dare il loro parere, propone che vengano soppresse le parole: « i quali siano chiamati a partecipare ai lavori delle Commissioni dell'Assemblea », e che le parole « ai sensi dell'art. 12 dello Statuto » vengano sostituite con le seguenti: « di cui all'art. 12 dello Statuto ».

SEMINARA, dopo aver fatto notare che nella maggior parte dei casi i tecnici invitati a partecipare alle Commissioni sono delle personalità, propone che i gettoni di presenza da conferire loro siano eguali a quelli già stabiliti per i deputati.

D'ANTONI, *Assessore ai trasporti ed attività marine*, si associa.

PRESIDENTE osserva che possono essere invitate anche delle persone che non facciano parte di nessuna amministrazione, quali ad esempio i lavoratori rappresentanti di categoria.

SEMINARA stima che lo stesso trattamento debba essere usato, senza distinzione, a tutti i tecnici. (*Approvazioni a sinistra*)

CALTABIANO si associa alla proposta dell'on. Seminara e, mettendola in relazione alle modifiche proposte dall'on. Cacopardo, for-

mula il seguente emendamento sostitutivo dell'art. 4 divenuto art. 3:

« Ai rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali di cui all'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana, è dovuto il gettone di presenza stabilito per i deputati nel precedente art. 1 ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento sostitutivo Caltabiano suggerendo, per ragioni di forma, di sostituire alle parole: « è dovuto il gettone di presenza stabilito », le seguenti: « è dovuto un gettone di presenza in misura pari a quello stabilito ».

(E' *approvato*)

MARE GINA osserva che non si è tenuto conto delle spese di viaggio da rimborsare ai rappresentanti di categoria ed ai tecnici, i quali, a differenza dei deputati, non godono della circolazione gratuita.

GENTILE si associa all'on. Mare Gina e propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Oltre il rimborso delle spese di viaggio, computate per via terra in prima classe, per coloro che risiedono fuori Palermo.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento aggiuntivo Gentile.

(E' *approvato*)

Pone quindi ai voti, per alzata e seduta, l'intero art. 4, divenuto art. 3, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' *approvato*)

Passa all'art. 5, che diverrebbe art. 4:

« A coloro che appartengono alle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici sarà fatto il trattamento di pedilista stabilito dalla legge 7 giugno 1945, n. 320, e dalle istruzioni impartite dal Ministero del tesoro per l'applicazione di detta legge ».

Ne propone la soppressione, essendo stata la materia già regolata dall'articolo testè approvato. La pone ai voti, per alzata e seduta.

(L'articolo 5 è *soppresso*)

Passa all'art. 6, che diverrebbe art. 4:

« Il gettone di presenza retribuisce tutta la opera comunque prestata al servizio dell'Assemblea, compreso l'eventuale lavoro preparatorio e quello successivo alle sedute ».

GALLO CONCETTO ne propone la soppressione.

PRESIDENTE la pone ai voti, per alzata e seduta.

(L'articolo 6 è *soppresso*)

Passa all'art. 7, che diverrebbe art. 4:

« I gettoni di presenza che possono essere corrisposti a norma degli articoli 1 e seguenti non possono superare il numero di 20 in ogni mese ed è esclusa la compensazione fra mesi diversi ».

GALLO CONCETTO ne propone la soppressione.

NAPOLI si associa, osservando che l'ipotesi prevista dall'articolo in esame non si è mai verificata nè potrebbe verificarsi facilmente.

(L'articolo 7 è *soppresso*)

Passa all'art. 8, che diverrebbe art. 4:

« La spesa per il pagamento dei gettoni fa carico al bilancio dell'Assemblea regionale ».

Lo pone ai voti per alzata e seduta, suggerendo, per ragioni di forma, di sopprimere la parola « regionale » poichè trattasi di regolamento interno.

(E' *approvato*)

Avverte che la votazione segreta sullo schema di regolamento testè discusso avrà luogo nel corso della seduta stessa, possibilmente, insieme a quella relativa all'altro schema concernente la verifica delle elezioni.

Discussione dello schema di regolamento riguardante la "Verifica delle elezioni",

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, dà la parola all'on. Montemagno, relatore della Commissione per il regolamento interno.

MONTEMAGNO, *relatore*, precisa che la Commissione, nel compilare lo schema di regolamento in discussione, ha tenuto presenti le norme che regolano la composizione e il funzionamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, adattandole alla speciale configurazione dell'Assemblea regionale siciliana.

Ritiene superfluo dilungarsi nell'esame particolare dei vari articoli dello schema. La recente esperienza parlamentare, specie in relazione alla discussione svoltasi sulla convalida della elezione dei deputati Bianco, Cacciola e Bonafuto, lo induce, però, a suggerire la seguente modifica all'art. 15 dello schema:

« Le elezioni convalidate dalla Commissione non possono essere riesaminate ove non intervengano motivi di incompatibilità o di inleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalida ».

PRESIDENTE, poichè nessun deputato ha chiesto la parola, pone ai voti, per alzata e

seduta, il passaggio alla discussione dei singoli articoli.

(E' *approvato*)

Suggerisce, anzitutto, per ragioni di forma, che il titolo venga modificato come segue: « Verifica dei poteri ».

(Così *resta stabilito*)

L'art. 1 reca:

« Il Presidente dell'Assemblea, nella seduta successiva a quella della sua nomina, annunzia all'Assemblea i nomi di nove deputati da lui scelti a comporre la Commissione di verifica delle elezioni ».

Suggerisce che la nomina della Commissione sia fatta subito dopo la costituzione dello Ufficio di Presidenza.

NAPOLI dissente, perchè, accettando la modifica suggerita dal Presidente, la nomina della Commissione dovrebbe avvenire nella stessa seduta in cui ha luogo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, il che non darebbe al Presidente il tempo necessario per orientare la sua scelta.

PRESIDENTE, accogliendo il rilievo, propone che la nomina avvenga nella seduta successiva a quella in cui vengono eletti i membri del Consiglio di Presidenza.

NAPOLI replica che la nomina della Commissione di cui trattasi rientra nei poteri del Presidente e non in quelli collegiali dell'Ufficio di Presidenza.

COSTA rileva che, se si mantenesse la formulazione dello schema, potrebbe verificarsi il caso che un Presidente, eletto durante la legislatura, nomini una nuova Commissione.

NAPOLI, per ovviare a tale inconveniente, propone il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: « Commissione di verifica delle elezioni », con le altre: « Commissione permanente di verifica dei poteri ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento Napoli.

(E' *approvato*)

Pone quindi ai voti, per alzata e seduta, l'art. 1, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' *approvato*)

Passa all'art. 2:

« I deputati scelti dal Presidente a norma del precedente articolo non possono rifiutare la nomina nè dare le loro dimissioni, e, quando anche siano date, il Presidente non le comunica all'Assemblea.

Qualora però la Commissione non rispondesse per un mese agli inviti di convocazione, sebbene ripetutamente fatti dal Presidente, o non fosse possibile raggiungere nello stesso tempo il numero legale, il Presidente provvederà a rinnovare la Commissione informando l'Assemblea del motivo della rinnovazione ».

Avverte che tale articolo corrisponde a quello analogo del regolamento della Camera dei deputati.

GALLO CONCETTO propone, per ragioni di forma, di sostituire al primo comma, alla parola: « scelti », la parola: « nominati ».

NAPOLI propone il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica all'Assemblea ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, si dichiara contrario all'emendamento soppressivo dell'on. Napoli, in quanto, non disponendo che le dimissioni devono essere comunicate all'Assemblea, il Presidente verrebbe a trovarsi in una situazione imbarazzante.

NAPOLI dà ragione del proprio emendamento, rilevando l'inutilità delle parole di cui ha proposto la soppressione, poichè, se le dimissioni non possono essere accettate e quindi neanche prese in considerazione, è naturale che il Presidente non debba darne notizia all'Assemblea.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il primo comma dell'art. 2, fino alla parola: « dimissioni », con la modifica formale suggerita dall'on. Gallo Concetto.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento soppressivo Napoli.

(E' approvato)

Comunica che l'on. Marchese Arduino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Aggiungere dopo la parola: « dimissioni », le altre: « tranne che per giustificati motivi ».

MARCHESE ARDUINO dà ragione del proprio emendamento, facendo rilevare che non si può coartare la libertà di un deputato, costringendolo ad accettare un incarico, nel caso in cui esso non voglia assolverlo. (*Commenti ironici*) Nè può ammettere che si debba istituire tale norma sol perchè essa è tratta dal regolamento della Camera dei deputati. L'Assemblea deve legiferare autonomamente, senza copiare ciò che si fa o si è fatto a Roma. (*Commenti ironici - Approvazioni dai banchi degli indipendentisti*)

PRESIDENTE invita l'on. Marchese Arduino a considerare che l'esser nominati componenti della Commissione di cui trattasi comporta un incarico grave e penoso, per cui tutti i deputati preferirebbero rifiutarlo, se ciò fosse consentito.

MARCHESE ARDUINO ritiene inammissibile che un deputato possa pensare di sottrarsi all'onere derivante dal mandato politico, senza alcun giustificato motivo. Insiste, quindi, nel suo emendamento, ritenendo che l'assoluta divieto di dimettersi o di rifiutare la nomina contrasti col principio generale di libertà.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che i deputati hanno l'obbligo di assolvere al proprio mandato politico, che comprende, tra l'altro, quello di partecipare ai lavori della Commissione di cui trattasi.

Suggerisce, pertanto, all'on. Marchese Arduino di ritirare il proprio emendamento, onde esimere l'Assemblea dal votarlo.

GALLO CONCETTO fa presente che l'emendamento proposto dall'on. Marchese Arduino non può essere accettato, in quanto è in contrasto con la parte dell'articolo già approvata. Infatti, se l'Assemblea ha già disposto che un deputato non può rifiutare l'incarico di far parte della Commissione di verifica nè dimettersi, non potrebbe approvare un emendamento che renderebbe vana la norma già votata.

MARCHESE ARDUINO ritira il proprio emendamento. (*Commenti ironici*)

PRESIDENTE comunica che l'on. Ardizzone ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, aggiungere, dopo la parola: « Commissione », le parole: « o un componente di essa »;

Sostituire le parole: « informando l'Assemblea del motivo della rinnovazione », con le altre: « informandone l'Assemblea ».

ARDIZZONE dà ragione del suo primo emendamento, rilevando che il rinnovo della Commissione è necessario altresì quando un componente si assenti per un mese dalle riunioni, per evitare che un deputato, il quale non può dimettersi, rifiuti di fatto l'incarico ricevuto.

Per il secondo emendamento, sostiene che il Presidente non deve comunicare il motivo per cui la Commissione non si è riunita o un deputato non ha partecipato alla seduta, perchè, non essendo ammissibili le dimissioni, non possono esistere delle ragioni.

PRESIDENTE, dopo aver osservato che trattasi di una disposizione analoga a quella

già prevista per le Commissioni legislative, secondo la quale le assenze dei singoli componenti vengono comunicate all'Assemblea, esprime l'opinione che non possa rinnovarsi la Commissione sol perchè un singolo deputato manchi al suo dovere.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, è contrario agli emendamenti proposti dall'on. Ardizzone, in quanto — a suo avviso — la norma deve essere diretta ad evitare che la Commissione venga posta in condizione di non potere funzionare; il che non avviene nel caso in cui un solo deputato si assenti, ma solo quando manchi il numero legale.

NAPOLI rileva che si è errato nell'interpretare il secondo comma dell'articolo in discussione. Nel caso in cui si intendesse disporre che il deputato abitualmente assente debba essere sostituito, si darebbe ai componenti la possibilità di dimettersi, sfuggendo così alla norma del primo comma.

A suo avviso, invece, il comma in discussione intende porre una sanzione morale per il deputato che si assenta, in quanto la responsabilità del rinnovo di tutta la Commissione deriva così dalla sua negligenza. Nella considerazione, quindi, che la Commissione debba essere rinnovata soltanto quando non possa funzionare per mancanza di numero legale, dichiara di essere contrario all'emendamento Ardizzone.

Propone, per ragioni di forma, la soppressione della parola: « però », e delle altre: « sebbene ripetutamente fatti dal Presidente », ritenendole superflue.

ARDIZZONE insiste nel suo emendamento aggiuntivo, in quanto il numero legale può essere ugualmente raggiunto dalla Commissione, anche quando un deputato abitualmente si assenti.

LO PRESTI F. PAOLO dichiara di essere contrario alla soppressione delle parole « sebbene ripetutamente fatti dal Presidente », perchè esse servono a porre in rilievo la diligenza di chi presiede la Commissione.

PRESIDENTE fa osservare che nel comma si fa riferimento al Presidente dell'Assemblea e non a quello della Commissione.

LO PRESTI F. PAOLO chiede che ciò sia specificato.

NAPOLI non lo ritiene necessario, in quanto il Presidente della Commissione può non essere ancora nominato.

Comunque, non insiste nella sua proposta di soppressione di dette parole.

PRESIDENTE, dopo aver invitato l'on.

Ardizzone a trasformare, ove intenda insistervi, il suo emendamento in un comma aggiuntivo, pone ai voti, per alzata e seduta, il secondo comma dell'art. 2, con la soppressione della parola « però » suggerita dall'on. Napoli.

(E' approvato)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, invita il Presidente a volere fare osservare il regolamento, pretendendo che gli emendamenti siano firmati da dieci deputati, a meno che non siano stati presentati 24 ore prima.

NAPOLI fa osservare che nel contempo si dovrebbe stabilire che l'ordine del giorno delle sedute non debba essere portato a conoscenza dei deputati al termine della seduta precedente, ma alcuni giorni prima, per dare tempo ai deputati di presentare gli emendamenti a norma del regolamento.

PRESIDENTE avverte che l'on. Ardizzone ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Qualora un deputato si assenti per un mese, sarà sostituito dal Presidente che ne informerà l'Assemblea ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, ribadisce gli argomenti già adottati contro lo analogo emendamento, in precedenza proposto dallo stesso on. Ardizzone, aggiungendo che la Commissione di cui trattasi è un organo giurisdizionale e pertanto essa non può essere modificata nella sua composizione se non nell'ipotesi che si trovi nell'assoluta impossibilità di funzionare: il che può avvenire solo per la mancanza del numero legale e quindi di alcuni o di tutti i suoi componenti, e non per l'assenza di un solo deputato.

Invita, peraltro, l'on. Ardizzone a voler considerare che la norma è tratta dal regolamento della Camera dei deputati ed è quindi frutto di una lunga esperienza parlamentare.

MONTEMAGNO, *relatore*, concorda con lo on. La Loggia e dà lettura del corrispondente articolo del regolamento della Camera dei deputati.

ARDIZZONE ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 2 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'art. 3:

« La Commissione, entro 24 ore della sua nomina, si riunisce, per invito del Presidente dell'Assemblea, sotto la presidenza provvisoria del deputato più anziano, e, in caso di pari anzianità, del maggiore di età, e procede immediatamente alla sua costituzione ne-

minando un presidente, un vice presidente e un segretario.

Nella elezione del Presidente, del vice presidente e del segretario, se nessuno avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procederà al ballottaggio fra i due che abbiano riportato maggior numero di voti e più d'un quarto del numero dei presenti».

NAPOLI chiede come debba essere valutata l'anzianità di un deputato.

PRESIDENTE chiarisce che, a parità di data di proclamazione, si tiene conto dell'età; mentre, se le date di proclamazione non coincidono, si considera più anziano il deputato che è stato proclamato prima. Aggiunge che non è possibile fare riferimento al numero dei voti da ciascuno riportati, data la diversa composizione dei collegi elettorali e la diversità dei quozienti elettorali.

Pone quindi ai voti, per alzata e seduta, il primo comma dell'art. 3.

(E' approvata)

NAPOLI ritiene che il secondo comma possa essere soppresso, evitando così la possibilità di una votazione di ballottaggio per la presidenza di una Commissione di soli nove membri.

DI MARTINO fa osservare che si può verificare il caso in cui due deputati riportino un ugual numero di voti.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il secondo comma dell'articolo in discussione.

(E' approvata)

Pone quindi ai voti, per alzata e seduta, l'art. 3 nel suo complesso.

(E' approvata)

Passa all'art. 4:

« Il Segretario Generale dell'Assemblea raccoglierà tutti i documenti concernenti ciascuna elezione e procederà all'esame sommario di essi.

Parà preparare per ogni elezione un prospetto contenente:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, i voti riportati da ciascun candidato e il numero delle buste nulle o contestate secondo il verbale dell'ufficio centrale;

b) l'elenco delle sezioni nelle quali vi siano state proteste e un riassunto di queste;

c) la indicazione riassuntiva delle proteste presentate all'ufficio centrale e di quelle pervenute direttamente all'Assemblea.

La copia dei prospetti sarà affidata riservatamente ed esclusivamente ai membri della Commissione ».

NAPOLI chiede che scopo abbia la dizione «... e procederà all'esame sommario di essi » di cui alla fine del primo comma.

PRESIDENTE chiarisce che l'esame sommario dei documenti permette al Segretario Generale di preparare il prospetto di cui ai successivi commi.

NAPOLI rileva che la dizione è pleonastica e ne propone la soppressione, anche perchè con essa si attribuirebbe al Segretario Generale un potere che egli non ha.

ROMANO GIUSEPPE propone che la dizione « riservatamente ed esclusivamente ai membri della Commissione », di cui all'ultimo comma, venga sostituita con l'altra « al Presidente della Commissione », perchè i membri della Commissione sono appunto rappresentati dal Presidente.

DI MARTINO dissente dall'on. Romano, sottolineando l'opportunità che i prospetti siano affidati a ciascun componente della Commissione, data la natura collegiale di questa.

ROMANO GIUSEPPE non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, la soppressione della dizione « e procederà all'esame sommario di essi », di cui al primo comma, proposta dall'on. Napoli.

(E' approvata)

Mette quindi in votazione, per alzata e seduta, l'articolo 4 nel suo complesso, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvata)

Passa all'art. 5:

« La segreteria dell'Assemblea, ai termini dell'articolo 65 delle norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, respingerà al mittente qualsiasi atto, documento o stampato relativo ad elezioni che le pervenga oltre la mezzanotte del ventesimo giorno ».

Suggerisce di sopprimere la dizione « ai termini dell'art. 65 delle norme di attuazione per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente », perchè essa riguarda una norma transitoria già sorpassata.

Pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 5, con la soppressione dell'inciso da lui suggerita.

(E' approvata)

Passa all'art. 6:

« Il Presidente ed il Vicepresidente, dopo la loro nomina, cureranno, di concerto fra loro, che le elezioni siano ripartite in tre categorie, secondo apparisca necessaria minore o maggiore indagine ».

NAPOLI ne propone la soppressione.

GUSUMANO GELOSO si associa.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, si oppone perchè i casi contestati possono essere, così come l'esperienza dimostra, di diversa natura: è necessario, quindi, lasciare al Presidente ed al Vicepresidente la facoltà di sverberare le contestazioni che richiedono un esame più attento e quindi più prolungato da quelle che, per il loro carattere di facile risolvibilità, possono essere evase più rapidamente.

DI MARTINO si associa.

NAPOLI, pur rilevando che tale facoltà è implicita, non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 6.

(E' approvato)

Passa all'art. 7:

« La Commissione esaminerà anzitutto le elezioni dei suoi membri e dei componenti della Presidenza dell'Assemblea e del Governo ».

Per ragioni di forma, suggerisce di sostituire alle parole: « della Presidenza », le altre: « la Presidenza », ed alle parole: « del Governo » le altre: « il Governo ».

Lo pone ai voti per alzata e seduta, con le modifiche formali da lui suggerite.

(E' approvato)

Passa all'art. 8:

« Il Presidente distribuirà ai membri della Commissione, per turno, in ragione della loro età e seguendo l'ordine alfabetico dei collegi elettorali, i verbali delle elezioni comprese nella prima categoria e successivamente quelli delle altre, per riferirne alla Commissione ».

COSTA non comprende i motivi per i quali il Presidente debba distribuire ai componenti della Commissione le pratiche « in ragione dell'età ».

PRESIDENTE precisa che la norma è dettata dall'esperienza ed ha lo scopo di impedire eventuali arbitrii.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, aggiunge che si affida al caso, e cioè all'età dei singoli componenti la Commissione, l'assegnazione delle pratiche contestate, per evitare che la distribuzione di esse sia lasciata alla discrezione del Presidente. Ciò per un criterio di obiettività, essendo indubbio che i membri della Commissione sono superiori ad ogni sospetto.

COSTA ritiene sufficiente, a tale scopo, il

criterio dell'ordine alfabetico, previsto nello stesso articolo.

LO PRESTI F. PAOLO osserva che occorrerebbe tener presente soprattutto la necessità di impedire che ad un membro della Commissione vengano assegnate pratiche di candidati che appartengano alla sua stessa circoscrizione elettorale.

BIANCO aggiunge che sarebbe necessario impedire che ad un componente della Commissione vengano assegnate pratiche di candidati che appartengano al suo stesso partito.

AUSIELLO nota che la possibilità di assegnare le pratiche, tenendo conto delle osservazioni fatte dall'on. Bianco, rientra nei poteri discrezionali del Presidente della Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, osserva che, accedendo ai criteri suggeriti dagli on. Lo Presti e Bianco, si circonderebbe di diffidenza la Commissione, offendendo la dignità dell'Assemblea stessa.

NAPOLI rileva che l'art. 8 deriva appunto dalla necessità di prevenire ogni eventuale particolarità.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, osserva che non bisogna, comunque, esagerare.

NAPOLI ritiene molto opportuno il criterio dell'età; ma è contrario alla distribuzione dei verbali delle elezioni secondo la categoria, poichè in tal modo si dovrebbe seguire anche un criterio di valutazione, per cui ai membri più giovani verrebbero affidate le pratiche più semplici e non sarebbe solo il destino ad attribuire ai singoli componenti della Commissione le pratiche da esaminare.

Aderendo, poi, al criterio suggerito dall'on. Lo Presti, propone il seguente emendamento:

« Inserire, dopo le parole: « dei collegi elettorali », l'inciso: « sempre che il componente della Commissione non appartenga allo stesso collegio elettorale del deputato cui si riferisce l'elezione ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, si associa, proponendo che le parole: « non appartenga » siano sostituite con le altre: « non sia stato eletto », e che la dizione: « del deputato cui si riferisce l'elezione » venga sostituita con l'altra: « del deputato la cui elezione si debba verificare ».

NAPOLI accetta le modifiche.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento Napoli con le modifiche suggerite dall'on. La Loggia.

(E' approvato)

LO PRESTI F. PAOLO osserva che la eventuale assenza del relatore, prevista dal successivo art. 9, può, come in qualche caso si è verificato, ritardare il proseguimento dei lavori. Per ovviare a tale inconveniente ritiene necessario prevedere la nomina di due correlatori e ricorda che la Commissione di convalida ha sinora seguito tale sistema.

PRESIDENTE rileva che, in assenza del relatore, la Commissione può sempre nominarne un altro.

LO PRESTI F. PAOLO insiste, osservando che la Commissione ha carattere giurisdizionale e che, nominando almeno un correlatore appartenente ad un collegio elettorale diverso da quello del relatore, la pratica può essere evasa con maggiori garanzie di obiettività.

PRESIDENTE obietta che anche il Tribunale nomina un solo relatore.

Riassumendo, quindi, la discussione, propone per ragioni di forma, che l'art. 8 sia così formulato:

« Il Presidente distribuirà i verbali delle elezioni comprese nella prima categoria e, successivamente, quelli delle altre ai membri della Commissione, per turno, in ragione della loro età, e seguendo l'ordine alfabetico dei collegi elettorali, semprechè il componente della Commissione non sia stato eletto nello stesso collegio del deputato la cui elezione si debba verificare ».

Lo pone ai voti, per alzata e seduta.

(E' approvato)

Passa all'art. 9:

« Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quindici giorni. Qualora non le presenti in detto termine, il Presidente provvederà alla sua sostituzione, seguendo il turno di cui all'articolo precedente. Qualora per qualsiasi altra causa si rendessero necessarie sostituzioni, ad esse provvederà il Presidente informandone del motivo la Commissione ».

NAPOLI presenta il seguente emendamento:

« Sostituire alle parole: « le sue conclusioni », le altre: « la sua relazione ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, ricorda che all'art. 10 è detto espressamente che il relatore propone la convalida o meno dell'elezione: la Commissione, quindi, decide.

NAPOLI obietta che, per l'art. 25, è l'Assemblea e non la Commissione che decide; insiste, pertanto, nella sua proposta.

PRESIDENTE precisa che il relatore presenta le sue proposte alla Commissione e que-

sta, poi, le presenta all'Assemblea. Suggerisce, pertanto, di sostituire alla parola: « conclusioni », l'altra: « proposte ».

NAPOLI obietta che il relatore è incaricato di riferire alla Commissione, alla quale spetta di formulare all'Assemblea le proposte relative.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, dissente, prospettando l'ipotesi che la Commissione decida di non contestare l'elezione di un deputato: in tal caso, il Presidente della Assemblea comunica tale decisione e l'elezione — qualora non sia sollevata alcuna eccezione — si intende definitivamente convalidata. Se, invece, dovesse accogliersi la tesi sostenuta dall'on. Napoli, si dovrebbero di conseguenza modificare anche i successivi articoli dello schema.

NAPOLI sottolinea la grande importanza che la questione riveste. L'Assemblea deve, in sostanza, decidere se attribuire alla Commissione un potere deliberativo o darle un carattere di organo istruttorio, riservandosi la potestà di decisione. Ciò, ad evitare il ripetersi di quanto è recentemente avvenuto a proposito della convalida di alcuni deputati, quando l'Assemblea, dopo aver sentito le comunicazioni della Commissione, si attribui in un primo tempo il potere di decidere circa la contestabilità di quelle elezioni, mentre, successivamente rinunciò a tale potere, accettando la tesi sostenuta dalla Commissione.

Ritiene che l'art. 25 sia appunto ispirato al principio che la Commissione, e non il relatore, formula le proposte, le quali vengono poi esaminate e giudicate dall'Assemblea.

LO PRESTI F. PAOLO riconosce che il problema riveste un carattere di delicatissima importanza; ma è d'avviso che la Commissione debba avere un vero e proprio carattere giurisdizionale, per sottrarre alla decisione, spesso faziosa, dell'Assemblea l'esame delle elezioni contestate. Se così non fosse, sarebbero del tutto inutili le particolari garanzie, con le quali si è voluta circondare la formazione della Commissione.

PRESIDENTE nota che, adoperando all'art. 9 il termine « relazione », non si pregiudica la questione posta dall'on. Napoli, che l'Assemblea potrà sempre risolvere discutendo i successivi articoli.

LO PRESTI F. PAOLO insiste nella sua tesi, sostenendo che se alla Commissione viene riconosciuto il diritto di riconoscere valide le elezioni, essa deve avere altresì il diritto di pronunziarsi sull'contestazioni.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, ri-

tiene opportuno che l'Assemblea decida subito sul carattere e sui poteri della Commissione.

Ricorda che l'on. Sessa, in occasione della recente discussione cui si è richiamato l'on. Napoli, ha fatto in proposito una brillante relazione, e che l'Assemblea, approvandola, ha accolto implicitamente la tesi che la Commissione abbia poteri giurisdizionali e non istruttori; per cui non ritiene che si possa ora ritornare sull'argomento.

COSTA rileva che l'Assemblea sta discutendo il suo regolamento e pertanto può apportare tutte le modifiche che ritenesse utili alla prassi precedentemente seguita.

NAPOLI insiste perchè l'Assemblea risolva subito il quesito se intenda o meno delegare i suoi poteri ad una maggioranza che dovesse formarsi in seno alla Commissione, che, essendo nominata dal Presidente, è costituita da suoi delegati. Il richiamo alla relazione Sessa ed alla sua approvazione da parte dell'Assemblea non può costituire preclusione, poichè si tratta ora di elaborare ed approvare il regolamento della stessa Assemblea e non di interpretare ed applicare un regolamento altrui. (*Commenti*)

FRANCO osserva che si tratta, in sostanza, di sottrarre la materia della convalida al gioco della maggioranza.

NAPOLI ribatte che non esistono Assemblee che si siano spogliate dei loro poteri. Alla Camera dei deputati ciò è avvenuto solo perchè la Giunta delle elezioni si attribui, col suo regolamento, un potere che il regolamento della Camera non le conferiva.

Rileva, infine, che, mantenendo immutato il testo dell'art. 9, con la dizione « le sue conclusioni », si risolve il quesito da lui posto secondo l'interpretazione dell'on. Sessa e il desiderio dell'on. La Loggia, e cioè nel senso che la Commissione abbia potere deliberativo. In tal caso, sarebbe perfettamente inutile, a suo avviso, che l'Assemblea ascolti le decisioni della Commissione, non avendo alcun potere di intervenire.

Insiste, pertanto, nell'emendamento presentato, intendendo attribuire alla Commissione — siccome avviene per tutte le altre — il compito di esaminare i casi contestati e di sottoporli alla decisione dell'Assemblea.

LO PRESTI F. PAOLO dissente dall'on. Napoli, sostenendo che il mandato non è conferito ai membri della Commissione dalla nomina del Presidente, bensì dall'Assemblea, tanto che essi non possono dimettersi nè rifiutare la nomina.

Se non si attribuisse alla Commissione un carattere giurisdizionale, non avrebbe più al-

cun significato il divieto, per i componenti di essa, di dimettersi.

L'on. Napoli, inoltre, non tiene presente che — come ha giustamente sottolineato l'on. Sessa nella sua relazione più volte richiamata nel corso dell'odierna discussione — la norma del regolamento di cui trattasi non è elaborata ex novo dall'Assemblea regionale, ma è comune a tutti i Parlamenti dei popoli civili, ed è intesa appunto a sottrarre la materia della convalida alla discussione dell'Assemblea, le cui decisioni possono in alcuni casi essere influenzate dallo spirito di parte.

Conclude, osservando che la Commissione pur avendo — a suo avviso — potere deliberativo, non può comunque, annullare la elezione di un deputato, ma ha soltanto il diritto di convalidarla o di contestarla.

STABILE concorda con l'on. Lo Presti, aggiungendo che il carattere giurisdizionale della Commissione non si ricava soltanto dalle modalità di nomina dei suoi componenti, ma anche dalla procedura che regola il suo funzionamento; per cui la sua decisione costituisce una vera e propria sentenza. Questa, infatti, è preceduta da un giudizio in contraddittorio, nel quale il deputato può farsi difendere da un suo legale e può addurre prove. Nè tale dibattito potrebbe avvenire con le stesse forme dinanzi all'Assemblea; per cui, ove non fosse riconosciuto alla Commissione tale potere, verrebbe preclusa ogni possibilità di difesa. Peraltro, portando in seno all'Assemblea la discussione sulla contestabilità o meno di una elezione, non si avrebbe alcuna garanzia di serenità, perchè ogni gruppo tenderebbe di risolvere il caso secondo una sua particolare interpretazione politica, e ciò non costituirebbe certamente uno spettacolo encomiabile nè molto edificante.

Rileva, altresì, che i membri della Commissione sono scelti dal Presidente in rappresentanza di tutti i gruppi politici dell'Assemblea; per cui non vi è, a suo avviso, alcun motivo di diffidarne. Il voler sottoporre a riesame la opera della Commissione suonerebbe, anzi offesa al prestigio, alla dignità, al buon senso, all'onestà, alla rettitudine dei componenti della medesima.

Conclude sostenendo che la Commissione debba avere il potere di decidere, come del resto ha già riconosciuto l'Assemblea, quando ha approvato la relazione Sessa.

MATABIANO è del parere che debba mantenersi la parola: « conclusioni », di cui al testo originario dell'articolo 9, poichè — a suo avviso — essa si riferisce alla conclusione del relatore, non nei confronti dell'Assemblea, ma della Commissione, la quale su esse è

chiamata a pronunciarsi. Propone, però, i seguenti emendamenti di carattere formale:

Sostituire alle parole: « Il Presidente provvederà alla sua sostituzione », *le altre:* « Il Presidente provvede alla sostituzione del relatore »;

Sostituire alle parole: « informando del motivo la Commissione », *le altre:* « partecipando il motivo alla Commissione ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il primo emendamento Caltabiano.

(E' approvato)

Suggerisce di modificare come segue il secondo emendamento Caltabiano: « comunicando il motivo alla Commissione ».

CALTABIANO accetta la modifica.

PRESIDENTE pone ai voti per alzata e seduta, il secondo emendamento Caltabiano come sopra modificato.

(E' approvato)

Mette, quindi, ai voti per alzata e seduta l'articolo 9, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 10:

« Il relatore, presi in esame i documenti della elezione, ne propone la convalidazione o la contestazione. Ove non creda di proporre nè l'una nè l'altra, inviterà la Commissione a deliberare di ammettere il proclamato allo esame dei documenti, perchè entro un termine che sarà fissato dalla Commissione fornisca i chiarimenti necessari.

Qualora la Commissione approvi la proposta, il Presidente designerà due colleghi perchè concorrano col relatore nell'esame della elezione, nell'assumere i chiarimenti e nel fare le successive proposte alla Commissione ».

Avverte che, con la designazione di cui al secondo comma dell'articolo, si viene a costituire, in sostanza, una specie di comitato inquirente.

MAJORANA propone, per ragioni di forma, che la parola « convalidazione », di cui al primo comma dell'articolo, venga sostituita con l'altra « convalida ».

BONFIGLIO propone che la dizione « due colleghi » di cui al secondo comma venga sostituita con l'altra « due altri componenti ».

LO PRESTI F. PAOLO ritiene che il relatore possa proporre, oltre la convalida o la contestazione, anche l'annullamento della elezione, se concorrano motivi evidenti. (*Dissensi*)

FRANCO osserva che l'annullamento della elezione è conseguenza della contestazione.

STABILE aggiunge che occorre, comunque, seguire la procedura della contestazione, che ammette la difesa.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 10 con le modifiche formali suggerite dagli on.li Majorana e Bonfiglio.

(E' approvato)

Passa all'art. 11:

« Il relatore, in qualunque caso, previo consenso del Presidente, può richiedere, per mezzo della Presidenza dell'Assemblea, a qualsiasi autorità i documenti e gli atti che reputi necessari ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 12:

« Spirati i termini di cui all'articolo 10, il relatore, entro venti giorni, proporrà alla Commissione la convalida o la contestazione ».

Ne propone la soppressione, ritenendolo superfluo rispetto all'art. 10 già approvato.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, si oppone ritenendo necessario l'art. 12. L'art. 10, infatti, prevede il caso in cui il relatore non creda di proporre nè la convalida nè la contestazione; mentre l'art. 12 stabilisce che, spirato il termine previsto dall'art. 10 per lo esame dei documenti da parte del deputato da convalidare e per gli eventuali chiarimenti che lo stesso intendesse fornire, il relatore dovrà, entro venti giorni, proporre alla Commissione la convalida o la contestazione.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 12, suggerendo per ragioni di forma, la seguente dizione: « Spirati i termini previsti dall'art. 10, il relatore, entro venti giorni, proporrà alla Commissione la convalida o la contestazione ».

(E' approvato)

Passa all'art. 13:

« Sopra ciascuna elezione la Commissione delibera a maggioranza. Nel caso di parità di voti si intende ammessa la convalidazione. Quando la Commissione delibera di contestare la elezione contro il parere del relatore, il Presidente sostituirà questo con altro relatore scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione della Commissione stessa ».

NAPOLI osserva che, disponendo che « la Commissione delibera », si ripresenta la questione pregiudiziale circa il carattere consultivo o deliberativo da attribuire alla Commissione.

PRESIDENTE osserva che il successivo art. 14 spiega la portata dell'art. 13.

NAPOLI ribatte che anche l'art. 14 attribuisce alla Commissione un potere deliberativo; nè, a suo avviso, una deliberazione può essere sottoposta ad altra deliberazione.

Ritiene che sia opportuno decidere una buona volta se si intende costituire un organo deliberante o consultivo e ribadisce che l'Assemblea non può delegare alla Commissione i suoi poteri.

PRESIDENTE chiarisce che, per l'art. 13, le deliberazioni della Commissione devono essere comunicate all'Assemblea e si intendono confermate qualora nessun deputato le contesti. Esse sono sottoposte, quindi, a condizione risolutiva.

BIANCO osserva che soltanto la Commissione può contestare la elezione.

PRESIDENTE precisa che, con l'art. 14, si è voluto ovviare agli inconvenienti rilevati nella prassi parlamentare: così, tutti i deputati, appena avuta conoscenza delle proposte della Commissione, possono far sorgere delle contestazioni. In tal modo l'Assemblea non abdica ai suoi poteri.

Pone, quindi, ai voti per alzata e seduta l'art. 13, avvertendo che, come è stato deciso per i precedenti articoli, la parola «convalidazione» si intende sostituirla con l'altra «convalida».

(E' approvato)

Passa all'art. 14:

«Se la elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione al Presidente della Assemblea, il quale pone all'ordine del giorno la decisione della Commissione. Qualunque deputato nella stessa seduta in cui viene annunciata l'avvenuta convalidazione, può proporre che si consideri contestata l'elezione.

Se l'Assemblea approva la proposta, la Commissione, procedendo a nuovo esame della elezione, emette la sua deliberazione motivata che sarà sottoposta all'Assemblea medesima a norma dell'articolo 19».

BIANCO osserva che la contestazione è devoluta alla Commissione e che quindi un deputato non può proporla, ma chiedere, se mai, il rinvio degli atti relativi alla Commissione stessa, che li esaminerà, sottoponendo poi le conclusioni all'Assemblea.

Presenta quindi il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

«Se la elezione è convalidata, ne è data immediata partecipazione al Presidente della Assemblea, il quale, dopo averla posta all'o-

d. g., ne dà comunicazione all'Assemblea stessa.

Ciascun deputato, immediatamente dopo la comunicazione, può denunziare all'Assemblea fatti nuovi, sui quali la Commissione non ha portato il proprio esame, e chiedere che il caso ritorni alla Commissione per un nuovo esame.

Se l'Assemblea approva la proposta, la Commissione, procedendo a nuovo esame della elezione, emette la sua deliberazione motivata che sarà sottoposta all'Assemblea medesima a norma dell'art. 19».

AUSIELLO rappresenta la necessità che il relatore dello schema di regolamento in discussione illustri all'Assemblea i motivi per cui si è introdotto nell'art. 14 il principio, completamente nuovo, che, una volta deliberata la convalida da parte della Commissione, l'Assemblea non si debba limitare a prenderne atto, ma che anzi ogni singolo deputato possa prendere l'iniziativa per un riesame da parte della Commissione.

BIANCO chiarisce che, nell'emendamento da lui proposto, l'iniziativa dei singoli deputati è limitata esclusivamente alla denuncia di fatti nuovi.

AUSIELLO prosegue, sottolineando che il principio per cui la convalida deliberata dalla Commissione non è definitiva, ma può essere sottoposta a un riesame a richiesta della Assemblea, non trova riscontro nella prassi parlamentare italiana.

ADAMO DOMENICO chiede all'on. Ausiello se è contrario a tale principio.

AUSIELLO è contrario; ma non importa, a suo avviso, conoscere la sua opinione personale quanto conoscere attraverso quali studi, discussioni ed elaborazioni la Commissione per il regolamento interno sia giunta alla formulazione dell'articolo in esame ed all'affermazione del principio nuovo in esso contenuto.

PAPA D'AMICO concorda.

PRESIDENTE fa osservare che si tratta di stabilire una norma nuova e che l'Assemblea non è affatto tenuta a seguire la prassi parlamentare esistente in materia. Non vede, poi, perchè non si debba ammettere che un semplice deputato possa proporre all'Assemblea che si apprezzi in maniera diversa un fatto già esaminato.

PAPA D'AMICO afferma che proprio questo è il punto centrale della discussione e che un giudizio di revisione è inammissibile nella materia in argomento.

AUSIELLO ricorda che in tale materia esi-

ste una prassi consolidatasi in 80 anni di esperienza e che, pertanto, non è da trascurare. (*Commenti*)

BONAJUTO e D'ANGELO concordano.

BIANCO osserva che, secondo la prassi parlamentare, il Presidente, nel dare comunicazione alla Camera che una elezione è stata convalidata dalla Giunta delle elezioni, aggiunge una riserva solo per i casi di ineleggibilità o incompatibilità nuovi o non conosciuti sino a quel momento. Solo per tali fatti nuovi, nell'emendamento da lui presentato, è prevista l'iniziativa del singolo deputato per il rinvio degli atti alla Commissione.

E' personalmente contrario al contenuto dell'art. 14 ed ha presentato il suo emendamento solo per limitarne gli effetti, nella previsione che l'articolo fosse approvato; per cui dichiara di non insistervi ove l'Assemblea non si opponesse alla soppressione dell'art. 14.

PAPA D'AMICO si richiama all'osservazione fatta dall'on. Ausiello, ritenendo che l'argomento non possa essere trattato superficialmente, data la sua grandissima importanza.

Ricorda quanto ebbe a dire in occasione della discussione sulla relazione della Commissione di convalida tenutasi in una recente seduta, e ripete che in materia di verifica di poteri si possono distinguere due principi: quello, adottato dal Parlamento italiano all'inizio della sua attività, per il quale la convalida dei deputati è affidata alla stessa Assemblea; l'altro, affermatosi in seguito anche per l'intervento di autorevolissimi giuriconsulti, per il quale, invece, la convalida come la contestazione e l'annullamento di una elezione, danno luogo ad un vero e proprio giudizio, in considerazione della loro delicatezza e gravità. Affermatosi tale principio, si creò in Italia la Giunta delle elezioni, organo giurisdizionale che sta al di fuori delle passioni politiche che vibrano in ogni assemblea.

All'on. Napoli — che si è giustamente domandato a quale dei due principi si debba far capo nel regolare la materia — obietta che è personalmente contrario ad un ritorno allo antico sistema, ormai travolto da una lunga prassi che ha dato magnifici risultati in Italia, ed afferma di essere favorevole a quello della Giunta delle elezioni, intesa come organo giurisdizionale unico, fornito della indipendenza che costituisce l'essenza stessa della funzione di ogni magistrato. La Giunta delle elezioni è, anzi, un organo tanto indipendente, che la sua nomina non è devoluta all'Assemblea, ma sorge dalla volontà del Presidente, il quale, per la sua stessa funzione, è al di sopra dell'Assemblea, dei partiti e delle passioni che possono travolgere la serenità di giu-

dizio di un parlamento sia pure formato da galantuomini. Il Presidente è chiamato a tutelare con equanimità gli interessi di tutti i settori e di tutti i deputati, anche non appartenenti a gruppi parlamentari.

Tale principio è già stato affermato nello schema in discussione e, pertanto, non si può ad esso contraddire creando, con l'art. 14, un istituto ibrido. Né si può, con eccessiva leggerezza, spezzare una prassi parlamentare che si appoggia a una lunga e seria tradizione. Non basta affermare di voler creare qualcosa di nuovo, ma bisogna ponderare le ragioni per le quali si vuole apportare tale novità, come ha giustamente osservato l'on. Ausiello.

Ritenendo, pertanto, necessario che l'Assemblea ascolti sull'argomento una dettagliata relazione da parte della Commissione per il regolamento interno, presenta una richiesta di sospensiva ai sensi dell'art. 93 del regolamento della Camera dei deputati.

PRESIDENTE comunica che è stata presentata, ai sensi dell'art. 93 del regolamento, richiesta sospensiva dagli on.li: Bonfiglio, Montalbano, Nicastro, Costa, Stabile, Cristaldi, Mare Gina, Marino, Li Causi, Colajanni Pompeo, Bongiorno Vincenzo, Landolina, Russo, Germanà, Ausiello, Cuffaro, Ferrara, Montemagno, Papa D'Amico.

BONFIGLIO ha firmato la richiesta di sospensiva, poichè l'Assemblea non è stata adeguatamente informata sull'argomento in discussione.

Personalmente condivide la tesi della natura giurisdizionale della Commissione; ma ritiene opportuno che la discussione sia rinviata, per dar tempo a tutti i deputati di risolvere il quesito con piena cognizione di causa.

CALTABIANO chiede se i tredici articoli finora approvati rimarranno validi, anche nel caso che la proposta di sospensiva sia accolta.

PRESIDENTE chiarisce che, in caso di approvazione della sospensiva, dovrà rimettersi in discussione tutto lo schema, essendo stata posta una questione pregiudiziale. Tale, a suo avviso, è lo scopo della richiesta di sospensiva.

CALTABIANO replica che l'Assemblea ha già approvato i tredici articoli e che la questione pregiudiziale potrebbe essere risolta con un preambolo al regolamento.

PRESIDENTE obietta che l'intero schema dovrà essere rinviato alla Commissione e che la discussione sarà ripresa quando sarà passato un lasso di tempo che ne spezzerebbe la continuità. Solo se la discussione fosse rimandata ad una prossima seduta, la cui data

fosse sin d'ora stabilita, potrebbero essere mantenute le deliberazioni già prese con la approvazione dei primi tredici articoli. Peraltro, alcuni di essi potrebbero risultare in contrasto col principio che potrà prevalere alla ripresa della discussione.

CALTABIANO ribadisce che gli articoli finora approvati non pregiudicano, a suo avviso, la questione sollevata sulla natura della Commissione.

PRESIDENTE assicura che di ciò l'Assemblea terrà conto.

CALTABIANO propone che l'Assemblea si pronunzi con votazione segreta sulla validità degli articoli approvati.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, osserva che l'art. 93 del regolamento stabilisce che si possa chiedere la sospensione della discussione, ma che ciò non implica che tutto ciò che è stato già approvato debba ritenersi come non fatto. (*Dissensi*)

DI MARTINO concorda.

CALTABIANO insiste perchè le votazioni che hanno condotto all'approvazione dei tredici articoli già discussi non siano considerati come non avvenute. (*Discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

RONFIGLIO chiarisce che la richiesta di sospensiva non implica l'annullamento delle deliberazioni già prese dall'Assemblea. In sede di coordinamento, quando sarà esaurita la discussione di tutti gli articoli, prima della votazione segreta del regolamento nel suo complesso, potranno essere apportate agli articoli testè approvati quelle modifiche che la deliberazione dell'Assemblea sulla questione pregiudiziale avrà reso necessarie. (*Commenti*)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, si richiama in proposito a quanto dispone l'art. 96 del regolamento della Camera dei deputati. (*Discussione nell'Aula - Ripetuti richiami del Presidente*)

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, la richiesta di sospensiva degli on.li Bonfiglio, Montalbano ed altri, coll'intesa che si rinvia la discussione degli articoli 14 e seguenti e non di tutto lo schema.

(*E' approvato*)

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione segreta sullo schema di regolamento interno, riguardante « I compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni costituite presso

l'Assemblea », approvato nel corso dell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*)

Dichiara chiusa la votazione.

(*I segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione segreta.

Votanti	47
Maggioranza	24
Voti favorevoli	46
Voti contrari	1

(*L'Assemblea approva*)

Hanno partecipato alla votazione:

Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Cacciola - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Colajanni Pompeo - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - Dante - Di Martino - Drago - Ferrara - Franco - Giganti Ines - Giovinco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Li Causi - Lo Manto - Lo Presti F. Paolo - Luna - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Montalbano - Montemagno - Nicasastro - Pellegrino - Petrotta - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Stabile - Verducci Paola.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE propone che sia rinviata a data da destinarsi la discussione degli altri schemi di regolamento all'o. d. g., onde consentire la distribuzione di relazioni scritte.

(*Così resta stabilito*)

La seduta termina alle ore 20,30

La seduta è rinviata al giorno successivo, venerdì 12 marzo, alle ore 16, col seguente

Ordine del giorno:

1. — Comunicazioni;
2. — Nomina di un Questore;
3. — Nomina di un Segretario;
4. — Nomina dei membri delle Commissioni legislative permanenti in sostituzione di deputati dimessi;
5. — Discussione del disegno di legge di iniziativa parlamentare: « Istituzione della facoltà di economia e commercio presso la Università di Messina ».